

Newsletter per i soci
Associazione Nazionale Seniores Enel
Viale Regina Margherita, 125 00198 ROMA Tel. 0683057422 - Fax 0683057440
www.anse-enel.it

Sommario:

→ **Le principali novità della manovra finanziaria d'estate**

La Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 2010 ha pubblicato la legge n. 122 di pari data, con la quale è stato convertito con modifiche il Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica".

Dalle disposizioni contenute nel provvedimento riepiloghiamo le novità che maggiormente possono interessare gli associati.

INTERVENTI IN MATERIA PREVIDENZIALE (Art. 12 D.L. 31/5/2010 n. 78)

Finestre

A partire dal **1° gennaio 2011**, in applicazione della nuova legge 122/2010 per i lavoratori dipendenti che maturano il diritto alla pensione di anzianità o di vecchiaia il trattamento è liquidato dopo 12 mesi della data di maturazione dei requisiti.

Gli autonomi e gli iscritti alla gestione separata, nonché coloro che si sono avvalsi del sistema della totalizzazione gratuita sommando contributi versati in fondi diversi (es. INPS e INDAP) per raggiungere il diritto alla pensione, conseguono il trattamento dopo 18 mesi dalla data di maturazione dei requisiti.

Le nuove regole non si applicano al personale del comparto scuola.

Nulla cambia invece per i lavoratori che raggiungono, entro il **31 dicembre 2010**, il diritto alla pensione di anzianità con le regole introdotte dalla riforma del Governo Prodi (Legge 247/2007), basate sul sistema delle famose "quote" o i 40 anni di anzianità contributiva: valgono in questo caso le finestre di uscita previste dalla riforma del Welfare, anche se la cessazione avviene in data successiva alla data suddetta.

Le disposizioni in materia di decorrenza dei trattamenti pensionistici, vigenti prima dell'entrata in vigore del provvedimento di cui ci stiamo occupando, continuano ad applicarsi anche nei confronti dei dipendenti che - alla data del 30 giugno 2010 - avevano in corso il periodo di preavviso e che maturano i requisiti di età e di anzianità contributiva richiesti per il conseguimento del trattamento pensionistico entro la data di cessazione del rapporto di lavoro.

La manovra prevede, inoltre, che a partire dal **1° gennaio 2015** i requisiti di età 65 anni uomini e 60 anni donne e i valori di somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva siano aggiornati con cadenza triennale. L'incremento del requisito dell'età sarà pari all'aumento della speranza di vita accertato dall'ISTAT in relazione al triennio di riferimento. In sede di prima applicazione l'aggiornamento non potrà superare i tre mesi. Pertanto, i valori di somma dell'età anagrafica e dell'anzianità contributiva sono aumentati in misura pari al valore di aggiornamento rapportato ad anno dei requisiti di età.

L'aggiornamento non viene effettuato nel caso di diminuzione della speranza di vita.

Dipendenti statali

Per le lavoratrici del settore pubblico il requisito anagrafico di sessanta anni è incrementato di un anno dal 1° gennaio 2010 e di ulteriori quattro anni dal 1° gennaio 2012. A decorrere quindi dal 2012 le dipendenti statali potranno andare in pensione a 65 anni.

Liquidazione della pensione ai lavoratori elettrici e telefonici

Un'altra importante novità riguarda specificamente i dipendenti dell'Enel e delle aziende elettriche private, per i quali l'INPS non metterà in pagamento, come avvenuto in precedenza il trattamento pensionistico più favorevole fra quello calcolato con le norme del Fondo di appartenenza e quello calcolato secondo le norme dell'AGO. La disposizione si applica sulle domande di pensione presentate a partire dal 1° luglio 2010.

La manovra stabilisce infatti che a decorrere dal 1° luglio 2010 il trasferimento della posizione assicurativa dal Fondo di Previdenza Elettrici (FPE) all'Assicurazione Generale Obbligatoria (AGO) non avvenga più a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 16.09.96 n. 562, che è stato abrogato dall'art. 12, comma 12 octies, della legge 30.07.2010 n. 122.

Analogamente l'art. 12, comma 12 novies, ha abrogato, con pari decorrenza, l'art. 28 della legge 1450/1956 che consentiva il trasferimento gratuito dei contributi dal Fondo Telefonico all'AGO.

Di conseguenza le disposizioni che fino al 30 giugno 2010 hanno regolato la costituzione della posizione nell'AGO dei predetti fondi (FPE e telefonici) sono decadute e, con effetto dal 1° Luglio 2010, la posizione contributiva dei lavoratori elettrici e telefonici, **potrà essere trasferita all'AGO solo a DOMANDA degli interessati con oneri a loro carico.**

L'onere da porre a carico dei richiedenti per i quali trova applicazione il sistema retributivo è determinato dall'INPS in base ai criteri fissati dall'art. 2, commi da 3 a 5, del decreto legislativo 30 aprile 1997 n. 184 che prevede l'applicazione dei coefficienti di cui alla tabella emanata per l'attuazione dell'art. 13 della legge 12.08.1962 n. 1338 e successivi decreti legislativi che aggiornano ogni 12 mesi i coefficienti attuariali.

Ai lavoratori in esame, pertanto, verrà liquidata la pensione a carico dei rispettivi Fondi, salvo espressa domanda scritta di trasferimento della posizione contributiva e previa accettazione del previsto onere di copertura.

Dopo aver detto delle novità in materia di pensioni è opportuno ricordare quali sono i requisiti previsti per aver titolo alla pensione.

PENSIONE DI VECCHIAIA DIPENDENTI PRIVATI

- 65 anni di età per gli uomini e 60 per le donne
- Anzianità contributiva di 20 anni (15 anni se l'anzianità è maturata entro il 31.12.1992)
- Cessazione dell'attività lavorativa.

PENSIONE DI ANZIANITA' DIPENDENTI PRIVATI

Prima ipotesi

Occorre considerare le quote di cessazione rappresentate dall'età anagrafica e dalla anzianità contributiva in relazione alla data di pensionamento:

Periodo di pensionamento : 1° luglio 2009 - 31 dicembre 2010
Quota 95 (anzianità 36 anni + età 59 anni)
 oppure
 (anzianità 35 anni + età 60 anni)

1° gennaio 2011 – 31 dicembre 2012
Quota 96 (anzianità 36 anni + età 60 anni)
 oppure
 (anzianità 35 anni + età 61 anni)

1° gennaio 2013 – 31 dicembre 2014
Quota 97 (anzianità 36 anni + età 61 anni)
 oppure
 (anzianità 35 anni + età 62 anni)

Seconda ipotesi

In alternativa ai requisiti suddetti, occorrono almeno 40 anni di anzianità contributiva, di cui almeno 35 con contribuzione effettiva, a prescindere dall'età.

REGISTRAZIONE DEI CONTRATTI DI LOCAZIONE, AFFITTO E COMODATO D'USO DI BENI IMMOBILI (Art. 19 D.L. 31/5/2010 n. 78 - Provvedimento attuativo del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 25 giugno 2010)

A decorrere dal 1° luglio 2010, le richieste di registrazione dei contratti (verbali o scritti) di locazione, affitto e comodato d'uso di "beni immobili esistenti sul territorio dello Stato" nonché le cessioni, risoluzioni e proroghe, anche tacite, **devono riportare i dati catastali dei beni oggetto del contratto.**

La nuova disposizione riguarda sia i terreni che i fabbricati, senza alcuna distinzione in ordine alla tipologia catastale degli immobili, nonché i contratti di locazione d'azienda il cui valore complessivo sia costituito per più del 50% dal valore normale dei fabbricati, soggetti a registrazione in base all'articolo 35, comma 10-quater del Decreto Legge n. 223/2006 (convertito dalla Legge n. 248/2006).

La mancata o errata indicazione dei dati catastali è punita con una sanzione amministrativa compresa tra il 120 e il 240 per cento dell'imposta dovuta per la registrazione dell'atto (art. 69 D.P.R. n. 131/1986).

In attuazione della disposizione sopra citata, con Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate dello scorso 25 giugno 2010 è stato modificato il "modello 69", da utilizzare per la registrazione dei contratti di locazione, affitto e comodato. I dati catastali da evidenziare nello specifico Quadro D del nuovo modello sono il codice catastale del Comune ed i dati identificativi dell'immobile (foglio, numero e subalterno); non è richiesta invece l'indicazione della categoria e della rendita catastale.

Il nuovo modello deve essere utilizzato per le richieste di registrazione presentate a decorrere dal 1° luglio 2010.

La decorrenza delle nuove disposizioni fa riferimento alla data di registrazione del contratto anziché alla data della sua stipula. Di conseguenza un contratto di locazione stipulato il 20 giugno 2010 e registrato, ad esempio, il 5 luglio 2010 soggiace ai nuovi obblighi.

Con il medesimo Provvedimento è stato, altresì, approvato il nuovo "modello CDC" per la comunicazione dei dati catastali nei casi di cessione, risoluzione e proroghe, anche tacite, dei contratti di locazione o affitto già registrati alla data del 1° luglio 2010. Per evitare diverse comunicazioni degli stessi dati, le istruzioni al "modello CDC" precisano che la presentazione dello stesso "... è prevista solo per le cessioni, risoluzioni e proroghe di contratti di locazione o affitto già registrati al 1° luglio 2010, per una sola volta, a prescindere dalla tipologia di adempimento posto in essere". Il modello deve essere presentato all'Ufficio dell'Agenzia delle entrate presso il quale è stato registrato il relativo contratto, nel termine di 20 giorni, dalla data del versamento attestante la cessione, risoluzione e proroga dei contratti di locazione o affitto di beni immobili (art. 17, comma 2 D.P.R. n. 131/1986). Per quanto concerne le modalità di presentazione, il Provvedimento stabilisce che il "modello CDC" è presentato in forma cartacea salvo che per i soggetti obbligati alla registrazione telematica dei contratti in questione nel qual caso la presentazione del modello deve avvenire in via telematica.

ADEGUAMENTO ALLE DISPOSIZIONI COMUNITARIE DELLE LIMITAZIONI ALL'USO DEL CONTANTE E DEI TITOLI AL PORTATORE (Art. 20 D.L. 31/5/2010 n. 78)

Ai fini di adeguamento alle disposizioni adottate in ambito comunitario in tema di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo, l'uso del denaro contante e dei titoli al portatore nei pagamenti, è **limitato all'importo di euro cinquemila.** Oltre tale limite si dovranno utilizzare mezzi di pagamento diversi dal contante che consentano la tracciabilità dell'operazione.

Le violazioni della disposizione suddetta sono soggette a sanzione.